



COMUNE DI TARSIA

(Provincia di Cosenza)

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE

N. 595 Registro Generale
Del 30/12/2022

N. 167 Registro di Servizio
Del 30/12/2022

OGGETTO: **Monetizzazione di ferie residue a favore di personale cessato.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 13/2021 - prot. n. 9810 del 23/12/2021, è stata attribuita al/alla sottoscritto/a la responsabilità del Settore Amministrativo;
- con decreto del Sindaco n. 15/2022 - prot. n. 14584 del 29/12/2022, è stata attribuita ad interim alla sottoscritta la responsabilità del I° Settore: Tributi-Ragioneria;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30/05/2022, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 30/05/2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
- con delibera di Giunta Comunale n. 63 in data 30/06/2022, esecutiva, è stata approvato il Piano della Performance (PDP) 2022/2024 e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire per l'anno 2022;

Dato atto che:

- il dipendente matricola n. 14, non ha potuto usufruire, alla data di cessazione, di n. 11 giorni di ferie per causa ad esso non imputabile in quanto richiamato dalle ferie per esigenze di servizio;
- il dipendente matricola n. 1, non ha potuto usufruire, alla data di cessazione, di n. 10 giorni di ferie per causa ad esso non imputabile in quanto richiamato dalle ferie per esigenze di servizio;

Dato inoltre atto che il particolare servizio al quale i dipendenti in argomento sono stati assegnati non ha consentito di autorizzare da parte dell'Ente le ferie spettanti in quanto pregiudizievoli per l'espletamento del servizio medesimo in considerazione anche dell'alto tasso di supplenze da gestire;

Visto l'art. 5, c. 8, D.L. n. 95/2012, il quale, in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche in qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche dispone che gli stessi "*sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi*", precisando inoltre che la disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, pensionamento e raggiungimento del limite di età;

Preso atto altresì della nota n. 40033 in data 8 ottobre 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica con cui sono state fornite indicazioni ai fini della definizione dell'esatta portata e delle corrette modalità applicative della suddetta disciplina legislativa e in particolare è stato precisato che le ferie possono essere monetizzate soltanto quando vi siano vicende estintive del rapporto di lavoro dovute a eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore;

Visto il parere n. 0094806 del 9 novembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il quale ribadisce la ratio del divieto consiste nel contrastare gli abusi dovuti dall'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e controllo, e non ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro, nonché eventi che, in quanto prolungati possono determinare la risoluzione del rapporto di lavoro, ed eventi non imputabili alla volontà del lavoratore ed alla capacità organizzativa del datore di lavoro;

Considerato tuttavia, che l'art. 28, c. 11, CCNL 21 maggio 2018 dispone che: *“Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”*;

Vista la sent. Corte di Cassazione n. 13613/2020 che ha stabilito il seguente principio: *“il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo”*;

Vista inoltre la sent. Corte di Cassazione n. 18140/2022 che ha stabilito il seguente principio: *“il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento”*;

Ritenuto che sulla base delle considerazioni riportate sussistono i presupposti per il pagamento delle ferie maturate e non godute:

- dal dipendente matricola n. 14,
- dal dipendente matricola n. 1,

Visti i conteggi predisposti dall'Ufficio personale da cui risulta che l'importo dovuto ai dipendenti in questione risulta essere di complessivi € 1.530,50– oneri inclusi trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli:

- cap. 1022 – euro 1.036,15 per ferie non godute
- cap. 1022.4 – euro 364,26 (cpdel al 23,80%)
- cap. 1022.7 – euro 130,09 (irap all'8,50%);

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visti i CCNL di comparto vigenti;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) di riconoscere per le causali esposte in premessa la monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai dipendenti negli importi rispettivamente indicati nel prospetto seguente:

N. DI MATRICOLA	IMPORTO LORDO SPETTANTE	IMPORTO NETTO SPETTANTE
1	728,81	493,40
14	801,69	542,75

- 2) di impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 1.530,50 con imputazione ai capitoli del bilancio di previsione 2022 – 2024 come segue:

- cap. 1022 – euro 1.036,15 per ferie non godute
- cap. 1022.4 – euro 364,26 (cpdel al 23,80%)
- cap. 1022.7 – euro 130,09 (irap all'8,50%);

- 3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- 4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e *dell'attestazione di copertura finanziaria* allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- 6) di comunicare il presente atto:

- a) all'interessato/a;

- 7) di comunicare, ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Laino

- 8) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Dott.ssa Maria Teresa LAINO

VISTO DI REGOLARITÀ FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 30/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO FF
F.to Dott.ssa Maria Teresa LAINO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 27/02/2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 27/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Dott.ssa Maria Teresa LAINO

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)